



PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Comune di Fossò (VE)

Rifiuti Autorizzati

1. Sono conferibili in impianto le tipologie di rifiuti identificate in **Allegato A1** al presente allegato di cui costituisce parte integrante; per ciascuna tipologia di rifiuto sono indicate altresì le specifiche attività autorizzate.

Operazioni Autorizzate

2. La Ditta è autorizzata a svolgere presso l'impianto le attività di gestione rifiuti di cui agli allegati B e C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 di seguito specificate:
 - 2.1. stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;
 - 2.2. stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, funzionale alle successive operazioni eseguite nell'installazione;
 - 2.3. stoccaggio [R13/D15] dei rifiuti prodotti dalla Ditta nelle operazioni di gestione rifiuti;
 - 2.4. accorpamento [R12/D14], con eventuali sconfezionamento e riconfezionamento, di rifiuti aventi il medesimo CER, e se pericolosi con medesimo CER e medesime HP, per essere successivamente reindirizzati a impianti terzi di gestione rifiuti; il rifiuto accorpato mantiene il CER di origine e le eventuali HP;
 - 2.5. riconfezionamento [R12, D14] di rifiuti pericolosi e non pericolosi per singolo CER e singole partite, al fine della sostituzione dell'imballaggio;
 - 2.6. selezione e cernita di rifiuti, distinta in:
 - 2.6.1 eliminazione di frazioni estranee [R12, D13], effettuata manualmente a terra; i rifiuti mantengono lo stesso codice CER di origine e la medesima filiera (R/D) di destino, mentre le altre frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento;
 - 2.6.2 selezione e cernita di rifiuti misti [R12], mediante nastro, postazioni di selezione manuale, rullo-vaglio, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e identificate con codice CER appartenente al capitolo 19;
 - 2.7. riduzione volumetrica [R12, D13] mediante pressa di singole partite di rifiuti o di più partite di rifiuti aventi medesimo CER e, se pericolosi, medesime caratteristiche di pericolo, con eventuali sconfezionamento e riconfezionamento contestuali; i rifiuti esitanti dalla pressatura mantengono il CER di origine, qualora non vengano alterate la natura dei rifiuti e la loro recuperabilità;
 - 2.8. miscelazione [R12], non in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, con eventuale riduzione volumetrica contestuale, da condursi sulla base dei gruppi di miscelazione di cui all'Allegato A1 del presente provvedimento;
3. Con riferimento agli imballaggi:

- 3.1. Ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in questione.
- 3.2. ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi che non possono essere esclusi dal ciclo dei rifiuti ai sensi del punto 7.1, la loro codifica può essere individuata nel sottocapitolo 1501;

Quantitativi Autorizzati

4. Presso l'installazione è autorizzata la gestione dei seguenti quantitativi e capacità di trattamento:
 - 4.1. quantità massima di rifiuti pericolosi e non pericolosi presenti in installazione: 840 Mg, di cui massimo 120 Mg di rifiuti pericolosi;
 - 4.2. capacità massima stoccabile [R13, D15]: 840 Mg, di cui massimo 120 Mg di rifiuti pericolosi;
 - 4.3. potenzialità massima di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nelle altre operazioni [R12, D13, D14]: 480 Mg/giorno.

Organizzazione/Layout

5. La gestione dell'impianto deve essere effettuata utilizzando le aree operative destinate alle varie attività di gestione e stoccaggio come individuate in Planimetria assunta al prot. reg. n. 656494 del 11/12/2023 in Allegato A2 al presente provvedimento; copia della planimetria deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell'ingresso all'installazione e a disposizione delle autorità di controllo.
6. Le aree devono essere identificate in maniera univoca con esplicito riferimento alla planimetria di cui al punto precedente; ogni modifica dell'Allegato A2 deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006.
7. La rete di raccolta e trattamento delle acque è individuata nella Planimetria assunta al prot. reg. n. 656494 del 11/12/2023 in Allegato A3.
8. I punti di emissione sono individuati nella Planimetria assunta al prot. reg. n. 462418 del 30/08/2023 in Allegato A4.

Conferimento rifiuti

9. I rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che:
 - deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato;
 - ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica;
 - deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative;
 - qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine

subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale;

- l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.

10. Deve essere tempestivamente comunicata alla Regione, ARPAV, Città metropolitana di Venezia e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti.
11. Devono essere altresì comunicate tempestivamente alla Regione, all'ARPAV, alla Città metropolitana di Venezia e alla Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate, anche documentali, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC.
12. All'atto di conferimento il tecnico responsabile procede alla verifica del singolo carico di rifiuti in termini di corrispondenza a quanto definito in sede di omologa.
13. Deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso contenente rottami metallici o rifiuti metallici di cui ai codici CER indicati nel PMC; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia.
14. I rifiuti metallici derivanti da processi metallurgici possono essere conferiti presso l'installazione solo previa verifica che non diano luogo, se posti a contatto con acqua, a reazioni esotermiche e/o ad esalazioni di gas.
15. Rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal Regolamento (UE) n. 2019/1021 (inquinanti organici persistenti).

Miscelazione

16. Le operazioni di miscelazione di rifiuti devono avvenire con le seguenti modalità:
 - 16.1. la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell'art. 177 c. 4 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
 - 16.2. la miscelazione è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto, individuato ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente; la miscelazione deve essere effettuata sulla base dei gruppi di miscelazione individuati in Allegato A1 al presente provvedimento;
 - 16.3. la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs.152/2006 e purché essa faciliti le operazioni di gestione e ne garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario in particolare;
 - 16.4. l'impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i CER che compongono la miscela stessa, salvo quanto autorizzato a seguito di specifica istanza;
 - 16.5. non è ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di tali inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti;
 - 16.6. non è ammissibile la miscelazione per il recupero di materia tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che non possono essere recuperate congiuntamente;

- 16.7. dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto;
- 16.8. la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti, così come individuati e dimensionati nel PMC/PGO; ogni singolo lotto deve essere caratterizzato; tale caratterizzazione deve comprendere anche le specifiche analisi chimiche, salvo motivati e specifici casi; il produttore della miscela, ai sensi dell'art. 183 c. 1 lett. f) è qualificato come "produttore dei rifiuti" e, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;
- 16.9. le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero "definitivo"; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da R12 a R3 dell'Allegato C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili necessità dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;
- 16.10. la codifica delle miscele prodotte va ricercata nel capitolo 19.

Emissioni in atmosfera

- 17. Sono autorizzate sensi della Parte V del d.lgs. n. 152/2006 le emissioni in atmosfera per i Camini individuati con le sigle CAM.1, CAM.2, CAM.3 in planimetria di cui all' **Allegato A4**, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 17.1. gli impianti di aspirazione aria dovranno essere attivati ogni qualvolta vengano svolte attività di movimentazione e/o lavorazione dei rifiuti, diverse dal mero stoccaggio o accorpamento senza sconfezionamento, che possano generare emissioni di polveri e/o COV nell'ambiente di lavoro; in ogni caso gli impianti devono essere sempre accesi quando le movimentazioni e/o lavorazioni diverse dal mero stoccaggio o accorpamento senza sconfezionamento interessino rifiuti polverulenti;
 - 17.2. in caso di attivazione dei sistemi di aspirazione, il capannone deve essere mantenuto in depressione avendo a riferimento una velocità di aspirazione nella sezione di captazione pari ad almeno 0,5 m/s;
 - 17.3. l'impianto possiede tre camini dotati di filtri a maniche per l'abbattimento delle polveri e, il camino 3 presenta un sistema di abbattimento a carboni attivi per l'abbattimento delle sostanze organiche volatili;
 - 17.4. la ditta deve rispettare i seguenti limiti di emissione in atmosfera:

n° Camino	Sistema di trattamento	Portata ¹	Parametro	Valore Limite (mg/Nm ³)
CAM. 1	Filtro a maniche	48.280 Nmc/h	Polveri	5
CAM. 2	Filtro a maniche	80.440 Nmc/h	Polveri	5
CAM. 3	Filtro a carboni attivi	63.000 Nmc/h	Polveri	5
			COV	Allegato I, parte II, punto 4 alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006

¹ portate di aspirazione massime misurate negli anni 2021-2022-2023.

- 17.5. i sistemi di captazione ed abbattimento emissioni devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento;
- 17.6. le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti nel PMC/PGO;
- 17.7. deve essere tenuto in impianto apposito quaderno di manutenzione in cui devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento;

- 17.8. entro 90 giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento, dovrà essere installato un contatore giornaliero per la misura dei tempi di funzionamento dei sistemi di aspirazione per ognuno dei 3 camini autorizzati, dandone comunicazione agli Enti;
- 17.9. ogni camino deve essere dotato di presa per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera; le prese devono essere rese accessibili con scale fisse e ballatoi secondo le attuali norme di sicurezza sul lavoro e rese sempre accessibili alle autorità preposte al controllo;
- 17.10. i monitoraggi da effettuare ai punti di emissione autorizzati sono quelli indicati nel PMC/PGO.

Gestione delle acque meteoriche

18. Sono autorizzati, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 i seguenti scarichi, nel rispetto delle successive prescrizioni:

(a) scarico S1 delle acque di dilavamento di prima pioggia e quota parte della seconda pioggia (primi 13,5 mm) provenienti dalla superficie dei piazzali e dalle coperture dei fabbricati di cui al Lotto 1, previo trattamento di disoleazione, trattamento chimico fisico, trattamento di finissaggio mediante filtrazione a carboni attivi, e delle acque di dilavamento di seconda pioggia (oltre 13,5 mm) previo trattamento in continuo di dissabbiatura e disoleazione, nelle rete delle acque bianche del Comune di Fossò;

(b) scarico S2 delle acque di dilavamento di prima pioggia e quota parte della seconda pioggia (10 mm) provenienti dalla superficie dei piazzali e dalle coperture dei fabbricati di cui al Lotto 2, previo trattamento di dissabbiatura e disoleazione, seguito da linea di ossidazione e filtrazione, nella rete delle acque bianche del Comune di Fossò;

- 18.1. gli scarichi delle acque di dilavamento di cui ai punti (a) e (b) devono essere sempre conformi ai limiti previsti dalla tabella A – sezioni 1, 2 e 4 del DM 30/07/1999 e ss.mm.ii.;
- 18.2. allo scarico S2 confluiscono anche le acque reflue di seconda pioggia provenienti dalla superficie dei piazzali e dalle coperture dei fabbricati di cui al Lotto 2 (oltre 10 mm) mediante by-pass;
- 18.3. è fatta salva al Comune di Fossò la facoltà di effettuare in ogni momento, all'interno dell'installazione, tutti i controlli e i prelievi di campioni necessari per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, e per la verifica del rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi; le spese necessarie per le analisi di controllo sono a carico della Ditta, mentre al Comune compete l'onere di scegliere il laboratorio di analisi;
- 18.4. il rispetto dei limiti non deve essere conseguito in alcun modo mediante diluizione;
- 18.5. i pozzetti di ispezione e controllo dello scarico devono essere sempre accessibili agli altri organi di vigilanza e controllo;
- 18.6. deve essere eseguita regolare e periodica manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche e di convogliamento allo scarico;
- 18.7. gli impianti di trattamento delle acque di dilavamento di prima e seconda pioggia devono essere riattivabili, dopo ogni ciclo di funzionamento, almeno entro le successive 48 ore;
- 18.8. i monitoraggi da effettuare allo scarico sono quelli indicati nel PMC/PGO;
- 18.9. deve essere comunicata tempestivamente agli Enti competenti ogni variazione delle caratteristiche dello scarico, nonché ogni evento accidentale che possa avere ripercussioni sulla qualità delle acque scaricate;
- 18.10. qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti autorizzati o in caso di malfunzionamento, la Ditta deve provvedere ad interrompere immediatamente lo scarico;
- 18.11. i piazzali impermeabili da cui provengono le acque di pioggia sottoposte a trattamento, e non occupati dai cassoni ivi depositati, devono essere quotidianamente puliti, dal lunedì al sabato e nei giorni, anche festivi, in cui si esercitano attività lavorative, mediante l'utilizzo di almeno un'ideale spazzatrice meccanica dotata di serbatoio atto a raccogliere i rifiuti, derivanti dalla spazzatura, e la

loro gestione nel rispetto della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti; le operazioni di pulizia devono essere annotate sul quaderno di manutenzione di cui all'articolo 28 della LR 3/2000;

- 18.12. in caso di eventi accidentali che comportino dispersione di rifiuti, i medesimi rifiuti e le eventuali acque meteoriche dilavanti le aree interessate dalla dispersione devono essere raccolti e gestite come rifiuti.

Rumore

19. I valori limite in materia di inquinamento acustico devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune (DPCM 14 novembre 1997); i controlli devono essere effettuati con frequenza triennale.

Monitoraggio/PMC

20. Entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento la Ditta deve presentare a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia una versione aggiornata del PMC/PGO, sulla base del presente provvedimento per la successiva approvazione da parte della Regione del Veneto, previo parere di ARPAV.
21. Nelle more dell'approvazione del PMC/PGO aggiornato si applica, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, il PMC/PGO acquisito al prot. reg. n. 462418 del 30/08/2023.
22. Ogni variazione del PMC/PGO deve essere trasmessa ad ARPAV, Provincia e Regione del Veneto ed è soggetta all'approvazione della Regione del Veneto previo parere di ARPAV.
23. Per quanto concerne il monitoraggio ai sensi dell'art. 29-sexies commi 3-bis e 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006, si rimanda alla successiva implementazione della rete piezometrica secondo le indicazioni di ARPAV.
24. La reportistica del PMC deve essere inviata a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia e Comune, secondo i formati e le frequenze indicati nel medesimo PMC.
25. Le registrazioni dei dati o i referti analitici previsti dal PMC devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo; sui referti analitici o nei relativi verbali di campionamento devono essere chiaramente indicati: la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi; tali referti devono essere firmati da un tecnico abilitato.
26. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies, commi 3 e 11-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, l'ARPAV effettuerà, con oneri a carico del Gestore, le ispezioni previste dalla pianificazione dei controlli.

Prescrizioni generali

27. La gestione dell'installazione deve avvenire in conformità al progetto e dei relativi collaudi, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.
28. La gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-bis del d.lgs. 152/2006 così come individuate dalla Dec. 2018/1147/UE che stabilisce le BAT Conclusions per il trattamento dei rifiuti.
29. I flussi di rifiuti presso l'installazione devono essere adeguatamente monitorati e registrati mediante un idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti trattati, dei rifiuti in uscita, secondo le modalità indicate nel PMC/PGO; il sistema di pesatura deve garantire il calcolo del peso netto del rifiuto in ingresso, tenuto conto delle eventuali tare, la pesata effettiva delle frazioni da registrare in lavorazione e la pesata effettiva delle frazioni prodotte dalla lavorazione, assicurando la costante tracciabilità dei flussi con particolare riferimento alla corrispondenza tra i quantitativi delle frazioni prodotte rispetto ai quantitativi della partita in ingresso alla lavorazione; le tare utilizzate devono essere puntualmente classificate con relativa numerazione e pesatura; devono essere garantite mediante idonea strumentazione la registrazione, l'inalterabilità e la conservazione dei dati relativi alle operazioni di pesa; la Ditta è tenuta ad effettuare un bilancio di massa complessivo dell'installazione con cadenza semestrale; i dati relativi alle operazioni di pesa e i bilanci semestrali devono essere conservati e tenuti a disposizione in caso di controllo per un

periodo di almeno 3 anni, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla normativa sulla metrologia legale;

30. Non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto e non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica.
31. Devono essere stoccati separatamente i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera del recupero, i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera dello smaltimento, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera dello smaltimento, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera del recupero, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera dello smaltimento,
32. Le aree, i cassoni e i contenitori devono essere chiaramente identificate mediante cartellonistica ben visibile indicante i CER, le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti, nonché la filiera di destinazione (R/D).
33. Presso l'installazione deve essere mantenuto attivo il sistema di videosorveglianza, che riprenda continuamente le attività di gestione dei rifiuti svolte presso l'installazione, con archiviazione dei file di registrazione in apposite banche dati, costantemente accessibili alle autorità di controllo; i file di registrazione devono essere conservati e tenuti a disposizione in caso di controllo per un periodo minimo di 60 giorni.
34. L'installazione deve essere delimitata da idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro.
35. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati. In particolare i rifiuti conferiti in fusti devono essere posti su bancali e detti bancali accatastati in non più di tre file sovrapposte.
36. Lo stoccaggio di rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno in D15 e di 3 anni in R13, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta.
37. Deve essere tenuto un sistema di registrazione che consenta la tracciabilità dei rifiuti gestiti nell'installazione attraverso tutti gli stadi di lavorazione.
38. I rifiuti allo stato fisico liquido devono essere gestiti in aree dotate di apposito bacino di contenimento e/o sistema di captazione e raccolta spanti.
39. Alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12/D13/D14 deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle frazioni estranee, separazione imballaggi, ecc.).
40. In ogni sezione impiantistica deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppi di esalazioni gassose, anche odorogene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche.
41. L'attività dell'installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi.
42. I contenitori dei rifiuti devono essere perfettamente chiusi al fine di evitare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente; i contenitori contenenti rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi devono essere anche a tenuta ermetica;
43. I contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono sempre essere accessibili alle ispezioni.

44. Tutti i cassoni scarrabili contenenti rifiuti devono essere chiusi o coperti con telone o coperchio mobile in modo da evitare il contatto delle acque meteoriche con i rifiuti, o, in alternativa, devono essere collocati sotto tettoie;
45. La gestione di rifiuti contenenti PCB e PCT deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 209/1999.
46. La gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 188/2008.
47. La gestione dei rifiuti costituiti da oli esausti deve essere effettuata in conformità all'articolo 216-*bis* del d.lgs. n. 152/2006.
48. La gestione dei rifiuti sanitari deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal DPR n. 254/2003.
49. Le tipologie di rifiuti biodegradabili (CER 200201) non possono permanere in impianto per un periodo superiore alle 24 ore.
50. I rifiuti costituiti da RAEE possono essere sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio e accorpamento e devono essere gestiti conformemente alle previsioni del d.lgs. n. 49/2014.
51. Sui rifiuti contenenti amianto sono ammesse esclusivamente operazioni di stoccaggio o di accorpamento senza sconfezionamento, finalizzato all'ottimizzazione delle fasi di trasporto; i rifiuti contenenti amianto devono essere stoccati evitando qualsiasi diffusione di fibre libere; l'area dedicata allo stoccaggio deve essere evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l'ambiente; qualora, in casi eccezionali, l'imballo del rifiuto risulti danneggiato, la Ditta è autorizzata a riconfezionare adeguatamente il rifiuto.
52. Le aree adibite ad attività di gestione rifiuti, di transito, di parcheggio devono essere pavimentate e drenate; devono essere evitati sversamenti di sostanze inquinanti; deve inoltre essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque, dando evidenza dell'avvenuta manutenzione con apposita reportistica.
53. La viabilità interna dovrà essere organizzata in modo tale che sia mantenuta la funzionalità delle aree di passaggio; deve essere presente adeguata segnaletica orizzontale a delimitazione degli spazi e delle Aree dedicate a differenti funzioni.
54. Deve essere prevista la presenza di sostanze assorbenti, prontamente disponibili, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di idonei detersivi.
55. Deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente in impianto mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è stoccata; deve essere accuratamente e dettagliatamente registrata ogni singola operazione di conferimento, recupero/smaltimento e invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione a cui è stata sottoposta.
56. Deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree, delle strutture, dei cassoni e delle pavimentazioni; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati.
57. Deve essere garantito l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'autorità di controllo; deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna, in specie ai fini antincendio.
58. La Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia e Comune, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-*decies*, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006.

59. Devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000.
60. La Ditta, deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi; deve essere installata la cartellonistica di sicurezza e di prevenzione infortuni sulle strutture presenti in installazione; devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio e attenendosi a quanto contenuto nel Piano di Emergenza dell'installazione.
61. Devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio, in particolare attenendosi alle disposizioni impartite dai VVF nel documento di rilascio CPI.
62. Ai sensi dell'art. 29 - nonies, c. 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto.
63. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato.
64. In caso di chiusura dell'installazione, tutti i rifiuti presenti devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito.